

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

(APPALTO A MISURA)

**“AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA TORRE LIBRARIA VIA ZAMBONI, 33-35 BOLOGNA” - Codice edificio 1 - CUP J32B22000400005 - Ticket 48739. Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito delle iniziative promosse dal D.M. MUR n.737 del 25/06/2021 - "Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale di Ricerca (PNR)", che concorre alla Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).**

**PARTE D'OPERA:** Progetto esecutivo

Il progetto è stato redatto da: Ing. Francesco Roscioli

D.L.: Ing. Francesco Roscioli

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Ing. Francesco Roscioli

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Francesco Roscioli

Responsabile Unico del Progetto: ing. Francesca Bartolini

Dirigente ATES: arch. Francesco Mancini

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

TRA

l'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA (C.F. 80007010376, P.I. 01131710376), con sede legale in Bologna Via Zamboni n. 33 (d'ora in poi denominata Università), rappresentata, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto di Ateneo e s.m.i., dall' Arch. Francesco Mancini, Dirigente dell'Area Tecnica Edilizia e Sostenibilità, domiciliato per la carica in Bologna Via Zamboni n. 33;

E

L'impresa ..... (C.F. ....), con sede legale in ....., rappresentata da ..... nato il ..... a ....., nella sua qualità di Legale rappresentante dell'impresa, nel prosieguo denominata Impresa o Esecutore o Appaltatore o Contraente.

#### **PREMESSO CHE**

- con provvedimento della Delegata del Dirigente ATES, Rep. ...., prot. n. ...., l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ha proceduto all'aggiudicazione dell'appalto per **“AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA TORRE LIBRARIA VIA ZAMBONI, 33-35 BOLOGNA”**, all'Impresa ..... per l'importo complessivo di € ..... (.....) comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge;

- (in caso di consorzio) il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori all'impresa ....., ad esso associata, con sede in ..... (.....), via.....P. IVA..... così come comunicato dallo stesso consorzio con nota del ..... agli atti dell'Università, ATES.

Si dà atto che tale assegnazione non costituisce subappalto;

- in data ..... l'aggiudicazione è divenuta efficace;

- .....(eventuali ulteriori premesse).

#### **ART. 1 - ELENCO ELABORATI**

I contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale e agli altri elaborati del progetto esecutivo, posto a base di gara, atti che, sebbene non materialmente allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati digitalmente dall'Appaltatore in segno di accettazione e conservati presso l'Università, Ates.

Specificamente, sono parte integrante e **sostanziale del presente contratto gli elaborati del progetto esecutivo**

di cui all'allegato elenco elaborati.

## ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è “**AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA TORRE LIBRARIA VIA ZAMBONI, 33-35 BOLOGNA**”, come meglio dettagliato negli elaborati di progetto esecutivo. L'appalto è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU nell'ambito delle iniziative promosse dal D.M. MUR n. 737 del 25/06/2021 – “Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del programma nazionale ricerca (PNR)” che concorre alla Missione 4, “Istruzione e ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all'impresa” - Investimento 1.1 del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR)

## ART. 3 – IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI

L'importo complessivo del presente appalto, ammonta a € ..... (euro.....) IVA esclusa, per lavori da compensarsi a corpo, ed è così ripartito:

Categoria SOA	Importo costo dei materiali	Importo oneri Sicurezza	Importo costo della manodopera	Importo Totale Categoria
OS30				
OS4				
OG1				
TOTALI				

Le prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Università, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Università su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

## ART. 4 – CORRISPETTIVI CONTRATTUALI

Il presente contratto è stipulato a misura. Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente schema di contratto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati; sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri derivanti da eventuali richieste di suolo pubblico (marche da bollo, oneri e tasse derivanti), cartellonistica di cantiere e tutti gli oneri derivanti per la pratica di denuncia INAIL (Ex ISPEL) per i nuovi impianti meccanici.

## ART. 5 – CONTABILIZZAZIONE

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono erogati all'esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo di appalto.

I certificati di pagamento in acconto, redatti sulla base di stati di avanzamento (SAL) verranno emessi, ogni qualvolta il credito dell'appaltatore raggiunga la cifra di € 150.000,00, previa acquisizione da parte dell'Università della necessaria documentazione di regolarità contributiva.

L'Università, ai sensi dell'art. 11 co.6 del Codice, applica una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

L'emissione dell'ultimo certificato potrà avvenire per l'importo effettivo dell'ultimo stato di avanzamento al netto delle ritenute di cui sopra.

Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato entro 90 giorni dal certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori.

Al pagamento della eventuale rata di saldo si provvederà, previa garanzia fideiussoria, da prestarsi secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 19/01/2018 n. 31 da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e di verifica di conformità.

## **ART. 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Via Zamboni n°33 – Bologna (Codice Fiscale 80007010376 – P. IVA 0113170376), Codice univoco Ufficio IPA **GGUH1P** e dovranno contenere i seguenti dati:

- data, numero del protocollo e di repertorio del contratto d'appalto;
- CIG e CUP;
- l'oggetto del contratto e indicazione del n. del certificato di pagamento di riferimento;
- e la seguente dicitura: **“Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU” nell'ambito delle iniziative promosse dal D.M. MUR n. 737 del 25/06/2021 – “Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del programma nazionale ricerca (PNR)” che concorre alla Missione 4, “Istruzione e ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all'impresa” - Investimento 1.1 del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR)”**.

Ai sensi dell'art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment, in base al quale l'IVA sarà versata direttamente all'Erario e non pagata all'Impresa, a cui verrà pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA.

La fattura dovrà essere emessa, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del D.M. 23 gennaio 2015, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”.

Ai sensi dell'art. 125, co. 7, del D.Lgs. 36/2023 il certificato di pagamento sarà emesso dal responsabile del progetto

non oltre 7 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal Direttore dei Lavori, fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità. Dopo l'emissione del certificato di pagamento l'appaltatore potrà emettere la relativa fattura. Il pagamento avverrà, con l'emissione del mandato, entro 30 giorni dall'adozione del SAL.

#### **ART. 7 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i documenti di spesa dovranno contenere l'indicazione del CIG e del CUP.

L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **ART. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Francesca Bartolini, in servizio presso l'Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità.

#### **ART. 9 - DIREZIONE LAVORI**

Per l'esecuzione dei lavori è individuato il Direttore Lavori nella persona secondo il disposto dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023.

#### **ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Università, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento l'Università applica, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, per ogni violazione una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.

#### **ARTICOLO 10-BIS – OBBLIGHI IN TEMA DI P.N.R.R.**

L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi previsti a suo carico dalle norme relative agli interventi finanziati

con risorse a valere sul P.N.R.R. e in particolare i seguenti (v. lett. a) e ss.):

**a)** Obblighi specifici del P.N.R.R. relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH). Tutte le prestazioni svolte dovranno garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del P.N.R.R. relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 22 del Contratto.

L'impresa dovrà rispettare i principi di progettazione e realizzazione delle opere secondo i criteri del DNSH “Do Not Significant Harm”, ovvero dovrà soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo all'ambiente”.

L'impresa è tenuta a rispettare tutti i vincoli DNSH e a rispettare i vincoli espressi nei 6 obiettivi ambientali nella fase “ex post” sulla base di quanto espresso nella fase progettuale “ex ante” e sulla base di quanto stabilito dalle valutazioni di fondo eseguite da tecnico esperto incaricato dall'Amministrazione.

Rimane l'obbligo da parte dell'operatore economico del rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri minimi ambientali /(C.A.M.) di cui D.M. 23/06/2022 pubblicato in G.U. Serie Generale n.183 /del 06/08/2022.

**b)** Obblighi specifici del P.N.R.R. relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità.

**b.1.)** Nel caso in cui l'Affidatario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, l'Affidatario stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 mesi dalla stipulazione del Contratto, la Relazione di cui all'art. 47, co. 3, D.L. 77/2021 c. L. n. 108/2021 (i.e. la “Relazione di genere” sulla situazione del personale Maschile e Femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La Relazione è trasmessa alle Rappresentanze Sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co, 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Affidatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in R.T.I., per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal P.N.R.R. e dal P.N.C. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo art. 22 del Contratto e, in ogni caso, cosa previsto dal Capitolato.

**b.2)** Nel caso in cui l'Affidatario occupi, all'atto della stipula del Contratto, un numero di dipendenti pari o

superiore a 15, l'Affidatario è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 mesi dalla stipulazione del Contratto, i documenti di cui all'art. 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021:

- (i) Certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- (ii) Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La predetta Relazione è trasmessa alle Rappresentanze Sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'art. 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo art. 22 del Contratto.

**b.3)** L'Affidatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione Giovanile e Femminile di cui all'art. 47, co. 4, D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021. Segnatamente, l'Affidatario nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una Quota pari almeno al 30% e al 30% delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente, (i) all'occupazione Femminile e (ii) all'occupazione Giovanile (rivolta a Giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo art. 22 del Contratto. Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione Giovanile e Femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dalle norme (D.lgs. n. 81/2015) e dai C.C.N.L. sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato è oggetto di specifica Verifica da parte del R.U.P dell'intervento che, in ogni momento, può chiedere all'Appaltatore di illustrare la composizione delle assunzioni previste per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 47, comma 4, D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021.

## ART. 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'Appaltatore esegue in proprio i lavori: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' ammesso il ricorso al subappalto secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Cat. SOA	Quota max subappaltabile
OS30	49,99%
OS4	100%
OG1	100%

Prevvia autorizzazione dell'Università è ammesso l'affidamento in subappalto per l'esecuzione **per i lavori o le parti di opera** indicate dall'Appaltatore all'atto di presentazione dell'offerta, secondo le vigenti disposizioni normative.

In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo stesso Appaltatore è obbligato a rispettare in forza del



presente schema di contratto.

Le lavorazioni oggetto del presente appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Trattandosi di interventi finanziati dal P.N.R.R., si applicano ai Subappaltatori, Subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Affidatario i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal P.N.R.R. relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il Subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell'occupazione Giovanile e Femminile di cui all'art. 47, comma 4, D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente Contratto. A tal fine, il Subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione Femminile e Giovanile di cui al precedente art. 10-bis del presente Contratto. Al Subappaltatore, si applicano i CAM. A tale fine, il Fornitore si obbliga a vincolare contrattualmente il Subappaltatore e i Subcontraenti al rispetto delle suddette previsioni di legge di Contratto. L'Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse P.N.R.R.

#### **ART. 12 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di **145 giorni naturali consecutivi**, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Si applica inoltre quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto in relazione all' articolo "ultimazione dei lavori", in particolare in relazione al termine per il completamento di lavorazioni di piccola entità.

#### **ART. 13 –VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI**

Entro 10 giorni l'Appaltatore deve documentare e comunicare all'Università qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica pena la sospensione dei pagamenti.

Nei casi previsti dall'art. 120, comma 6, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e dall'allegato II.14, art. 6 del D.Lgs. 36/2023 si applicano le disposizioni in esso contenute.

#### **ART. 14 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE E REVISIONE PREZZI**

Nessuna modifica, nonché variante potrà essere introdotta dall'Appaltatore, se non autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto e preventivamente approvate dall'Università, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120 co.9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o



una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Si applica la **revisione prezzi**, nei casi di aumento e/o diminuzione di quest'ultimi e sempre che non si apportino modifiche che alterino la natura generale del contratto, come disciplinata dall'art. 60 co. 2 del D.Lgs. 36/2023. Tali revisioni si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

#### **ART. 15 – SOSPENSIONE**

Trova applicazione l'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e l'Allegato II.14, comma 8 del D.Lgs. 36/2023. Il risarcimento del danno, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del codice è quantificato sulla base dei criteri di cui all'Allegato II.14, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

#### **ART. 16 – RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 D.Lgs. 159/2011 l'Università può recedere dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.14, art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

#### **ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Università risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.14, art.10 del D.Lgs. 36/2023 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

L'Università procede, inoltre, automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni della disciplina del subappalto di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
- perdita dei requisiti di carattere generale di cui all' art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023;
- inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>.
- qualora l'ammontare delle penali applicate, previste all'art. 22 del contratto, superi complessivamente il 10%

dell'importo contrattuale.

Inoltre, come previsto dal Capitolato Speciale in relazione all'articolo "Consegna dei lavori", l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la consegna, ai sensi dell'Allegato II.14, art. 3, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'Appaltatore stesso.

#### **ART. 18 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

I controlli e le verifiche eseguite dall'Università nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'Università.

#### **ART. 19 – COLLAUDO**

L'Università nomina il collaudatore, il quale effettua le operazioni di collaudo e trasmette i relativi documenti all'Università entro sei mesi dalla data di ultimazione dell'opera. Il collaudatore provvede altresì a emettere il certificato di collaudo. Sono inoltre eseguiti in corso d'opera i collaudi tecnico-specialistici.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d'opera, escluso unicamente l'onorario dell'organo di collaudo che sarà corrisposto dall'Università.

Dalla data di ultimazione, e fino alla data di approvazione degli atti di collaudo l'Appaltatore si obbliga a mantenere in perfetto stato le opere eseguite e ad effettuare a proprie spese, a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerità, in modo da consentire l'uso regolare dell'opera da parte dell'Università.

Qualora l'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la manutenzione, l'Università ha diritto di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie ponendo a carico del medesimo le relative spese.

Fino a collaudo, l'Appaltatore è l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all'Università sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

Gli eventuali atti di reclamo dei crediti sono comunicati dall'Università all'Appaltatore che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo.

Ai sensi dell'art. 125 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e

comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il Rup rilascia il certificato di pagamento, fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità. Il relativo pagamento sarà effettuato entro i successivi 30 giorni.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

## **ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 l'Appaltatore ha prodotto garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell'appalto n. ...., rilasciata da ....., il ..... con le modalità di cui allo Schema Tipo del D.M. 22 settembre 2022, n. 193.

## **ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE**

### **Polizze CAR e RCT**

Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 l'Appaltatore è obbligato a costituire entro 10 giorni prima della consegna dei lavori / ha stipulato apposita polizza "tutti i rischi del costruttore" (**CAR**) comprensiva di **RCT**, con la Società..... che deve prevedere alla **Sezione A** (Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione):

- *Partita 1 - Opere: 100% dell'importo contrattuale comprensivo dell'IVA;*
- *Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: € 994.400,00;*
- *Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: 10% della somma delle partite 1 e 2;*

e alla **Sezione B** (Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere):

Massimale/sinistro non inferiore a € **500.000,00**.

La copertura assicurativa di (**RCT**) dovrà essere indipendente (cioè non "a secondo rischio") da altre coperture che l'appaltatore avesse già in corso.

La suddetta copertura assicurativa di (RCT) deve essere integrata delle seguenti **estensioni**:

- a) i danni a cose dovuti a vibrazioni;
- b) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegno in genere;
- c) i danni a cavi e condutture sotterranee.

Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate e mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'Università e devono essere consegnate all'Università, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le relative quietanze di pagamento.

È fatta salva comunque la responsabilità dell'Appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

L'Appaltatore si obbliga a produrre, altresì, copia della polizza **RCO** (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) con relative quietanze di pagamento, che deve rispettare i seguenti massimali:

**Polizza RCT/O generale dell'Appaltatore:**

Sezione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)

Massimale unico non inferiore a € **2.000.000,00**

Sezione RCO (Responsabilità Civile Operatori) verso prestatori di lavoro:

Massimale per sinistro € **2.000.000,00** con il sotto limite **per persona** di € **1.000.000.00**.

In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo l'Università non procederà alla consegna dei lavori.

**ART. 22 - PENALI PER IL RITARDO**

L'Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell'ultimazione dell'opera, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell'Università, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Università il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l'Università stessa possa farne contestazione.

In ogni caso, l'Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell'inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell'ultimazione dell'opera, dovuto a:

- 1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- 2) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- 3) l'elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall'Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori;
- 4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione al subappalto che l'Università deve effettuare entro il termine di legge;
- 5) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
- 6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema di Contratto;

Nel caso di ritardo nell'ultimazione dell'opera si applica una penale pari **all'1 (uno) per mille** dell'importo

contrattuale per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo non giustificato, fatto salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La penale è dedotta dall'importo degli acconti o dello stato finale.

Qualora l'importo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Università avvia la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 17 del presente Schema di contratto.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di cui sopra, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

#### - **Specifiche PNRR**

**1.** In caso di mancato o tardivo adempimento degli obblighi assunti dall'Affidatario in forza del precedente **art. 10-bis in tema di P.N.R.R.**, ad eccezione di quelli normati al successivo comma 2 e 3, la Stazione Appaltante, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno subito e ogni ulteriore sanzione prevista dalla normativa vigente, applicherà per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'Importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, co. 4, D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021.

**2.** Fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggiore danno subito e ogni ulteriore sanzione prevista dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'0,8 ‰ (zero virgola otto per mille) dell'Importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, co. 4, D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021 in caso di mancata o tardiva produzione della:

**A)** Relazione di cui all'art. 47, co. 3, D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021;

**B)** Relazione di cui all'art. 47, co. 3-bis, D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021.

**3.** Fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggiore danno subito e ogni ulteriore sanzione prevista dalla normativa vigente, l'inadempimento - nella Fase esecutiva del Contratto - all'obbligo di cui all'art. 47, co. 4, D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021, comporta una penale giornaliera che può essere compresa tra lo **0,6 ‰ e l'1 ‰** dell'Importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento. Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore in Fase esecutiva del Contratto, della Quota % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione Giovanile sia all'occupazione Femminile - dichiarata in gara, ai sensi dell'art. 47, co. 4, D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021 - comporta pertanto l'applicazione di detta penale.

**4.** Qualora a causa degli inadempimenti di cui ai commi precedenti derivi la perdita, la revoca o la decurtazione del Finanziamento a valere sul P.N.R.R., l'Appaltatore è tenuto a risarcire e tenere indenne la Stazione Appaltante., che potrà agire in rivalsa nei confronti dell'Appaltatore.

5. Le eventuali inadempienze, mancanze, ritardi o vizi che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestate per iscritto. L'Appaltatore deve comunicare in ogni caso le proprie deduzioni scritte al D.L./R.U.P. nel termine massimo di quindici giorni calendariali dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta, o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali.

#### **ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa dell'appaltatore \_\_\_\_\_ per i Clienti è reperibile alla pagina web \_\_\_\_\_.

In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente contratto, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell'ambito delle attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.

Le parti, inoltre, assicurano di raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa in materia (Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.) e di aver informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso degli interessati circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte

#### **ART. 24 - CONTROVERSIE**

Le controversie tra l'Università e l'Appaltatore, insorte durante l'esecuzione dei lavori e sino al termine del contratto, saranno definite a norma dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie sono deferite alla competente Autorità giudiziaria, Foro di Bologna.

#### **ART. 25 - SPESE DI CONTRATTO**

Il contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e sottoscritto dalle parti con firma digitale. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto di appalto, compresa la registrazione sono a carico dell'Impresa.

L'imposta di bollo è a carico della controparte/fornitore che provvede al suo versamento al momento della stipula del contratto come previsto dall'art. 18, co.10 D. Lgs 36/2023 secondo il valore individuato nella tabella di cui all'art.3 dell'allegato 1.4, in via telematica, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (circolare n. 22 del 28/07/2023 dell'Agenzia delle Entrate).

#### **ART. 26 – NORME DI RINVIO**

Si applica il D.Lgs. 36/2023 con i relativi Allegati e restante normativa vigente in materia per quanto altro non descritto nel presente documento, al fine di disciplinare il rapporto giuridico tra le parti nell'ambito dell'appalto in questione e nel rispetto dei principi generali del Codice.

#### **ART. 27 - ALLEGATI**

Al contratto, saranno allegati, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti ulteriori documenti:

- Elenco elaborati di progetto;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Offerta economica;

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Polizze di garanzia (CAR, RCO e cauzione definitiva);
- Documentazione di progetto.

Per l'Università arch. Francesco Mancini firma digitale

Per l'Appaltatore \_\_\_\_\_ firma digitale